

La depenalizzazione prasseologica del diritto penale del lavoro tra cifra nera e meccanismi di selezione

di Giuseppe Luigi Fanuli

1. La «cifra nera» o «cifra oscura». Considerazioni generali

La realizzazione di una fattispecie penale determina *«ipso iure»* il diritto dello Stato a comminare la pena.

Tuttavia la pretesa punitiva statale, che è conseguenza automatica della commissione del reato, non si realizza automaticamente, ma è necessario a tal fine l'intervento di vari «fattori».

Si deve *«percorrere una via lunga e molto ramificata prima di dimostrare che determinate condotte poste in essere nel contesto sociale possono configurare un reato e prima che il soggetto, il quale abbia tenuto certi comportamenti, possa essere sottoposto ad una pena»*¹.

Il valore effettivo di un ordinamento penale dipende ampiamente da come viene attuata la funzione di tutela nell'atto di perseguire le condotte penalmente rilevanti. Ciò che effettua un ordinamento penale non viene evidenziato da un semplice sguardo al codice penale o alla legislazione «speciale», bensì dall'ausilio della *prassi penale*, dove ovviamente le buone leggi costituiscono un presupposto irrinunciabile per un'attività proficua degli organi inquirenti².

A monte del realizzarsi della pretesa punitiva dello Stato si trova l'*informazione* circa i reati commessi. Essa costituisce la

* Presentato dall'Istituto di Sociologia.

¹ Kerner, *Normbruch und Auslese der Bestraften. Ansätze zu einem Modell der differentiellen Entkriminalisierung*, in «KrimGegfr» 12, 1976, p. 138, rip. da H. Zipf, *Politica Criminale*, Milano 1989.

² Zipf, op. cit., § 6.

premessa: solo un reato che giunge a conoscenza degli organi inquirenti può mettere in moto lo *strumento penale*.

La presa di conoscenza dei reati da parte delle autorità inquirenti si verifica in due modi: mediante la *rilevazione diretta* da parte della polizia e in base alle *denunce*. A seconda della tipologia del reato può prevalere l'uno o l'altro strumento di *informazione*.

Così gli organi di polizia giudiziaria, nel campo della criminalità contro la proprietà e il patrimonio, di regola vengono a conoscenza dei reati in base alle denunce, mentre in materia di contravvenzioni antinfortunistiche o in materie di circolazione stradale è prevalente la *rilevazione diretta*.

Ora, i rilevamenti specifici e le denunce non sono entità numericamente immutabili, ma estremamente variabili. Ciò è più evidente per quanto riguarda la *rilevazione diretta* da parte degli organi di polizia. Se detti organi, ad esempio, raddoppiano le misure di vigilanza sui cantieri edili, anche il numero delle infrazioni da essi registrato aumenta. Ciò vale, in generale, per ogni attività di vigilanza e repressione degli organi di polizia.

Ma anche la scelta sull'opportunità della denuncia da parte della vittima del reato – o di un comune cittadino – dipende da numerosi fattori influenzabili, come dimostrano studi più o meno recenti sull'argomento³.

Così, la predisposizione alla *denuncia* dipende, ad esempio, dal grado specifico di sgomento provocato dal fatto, dal rapporto con il reo, dalla probabilità di successo dell'azione penale messa in movimento e, non da ultimo, dall'obbligo della denuncia dettato dalle condizioni dell'assicurazione.

L'*informazione* circa il numero dei reati che vengono perpetrati è il primo fattore che determina una distorsione del quadro della criminalità. Solo un'informazione completa potrebbe assicurare, nell'attività di repressione penale, un trattamento di tutta la criminalità veramente equilibrato e completo.

La differenza tra i reati effettivamente commessi e quelli che vengono «*ufficializzati*», costituisce la «*cifra nera*», una sorta di «latenza del crimine».

³ G. Kaiser, *Criminologia*, Milano 1985, p. 119 ss. e opere ivi richiamate, nonché i richiami bibliografici operati da Zipf, op. e loc. cit.

Il termine «*cifra nera*» o «*cifra oscura*»⁴ evoca, dunque, un dato empirico di comune dominio in campo criminologico: l'esistenza di uno scarto, spesso imponente, tra il numero complessivo dei fatti penalmente punibili commessi in un certo periodo di tempo ed in un certo territorio e il numero di quelli che giungono effettivamente a conoscenza dell'Autorità e, dunque, risultano registrati nelle statistiche criminali⁵.

Da qualche tempo la «*cifra nera*» non è più soltanto la «grande croce» delle statistiche criminali. Il tema ha registrato un deciso salto qualitativo, abbracciando aspetti, oltre che di metodologia criminologica, anche e soprattutto di politica criminale e di stessa scienza del diritto penale. Gli interrogativi sollevati dalla constatazione di elevate percentuali di reati non scoperti ha trovato un primo importantissimo sbocco nella moderna teoria del «*labeling approach*»⁶.

Parallelamente, la problematica della *cifra nera* è venuta investendo svariati profili di politica criminale. Peraltro, dei «tre significati» della *cifra oscura* – criminologico, dommatico-interpretativo e politico-criminale – quest'ultimo è di gran lunga il più controverso⁷.

Posto infatti che la *cifra nera*, di per sè, è fenomeno fisiologico ed assume quindi significato – sotto i tre citati profili – solo quando ha raggiunto una particolare grandezza⁸, l'interpretazione politico criminale di queste situazioni di accertata «patologia» non può essere univoca.

Talvolta il fenomeno denuncia insufficienze organiche della giustizia penale – specie sotto il profilo dell'accertamento – «non

⁴ Il termine *dunkelziffer*, come viene comunemente riconosciuto, fu coniato nel 1908 dal giapponese Oba che lo tradusse letteralmente dall'inglese «dark number».

⁵ Cfr. la vasta letteratura tedesca in materia, i riferimenti bibliografici forniti dal Forti (*Tra criminologia e diritto penale, brevi note su «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena*, in «Diritto Penale in trasformazione», a cura di Marinucci e Dolcini, Milano 1985, p. 52, n. 2). Nella letteratura italiana, oltre alla succitata, limpida opera del Forti, cfr. Paliero, *Note sulla disciplina dei reati «bagatellari»*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.» 1979, p. 930 ss.; G.V. Ambrosetti-Pisapia, *Numero oscuro della devianza e questione criminale*, 1980.

⁶ Forte, op. ult. cit., p. 56 e rif.

⁷ Così Paliero, *Minima non curat Praetor*, Padova 1985, p. 358.

⁸ Schultz, rich. da Paliero, op. e loc. ult. cit.

*indipendenti da precise scelte ideologiche del legislatore e, anche, del giudice*⁹: il fatto che, ad esempio, i reati dei «colletti bianchi» siano anche reati a *cifra oscura* elevatissima è, in questo senso, molto indicativo. Altre volte, invece, una *cifra nera* spropositata indica il superamento, nella coscienza sociale, del disvalore *penale* dei fatti così caratterizzati: l'esempio del *turpiloquio* (sanzionato dall'art. 726 co. 2 c.p.) può essere emblematico.

2. La selezione nell'ambito della repressione penale

Il rilievo oggettivo, secondo cui solo una parte dei reati giunge a conoscenza degli organi preposti alla repressione penale, caratterizza già all'inizio l'attività penale dello Stato e mette contemporaneamente subito in luce il problema della *selezione*; ma quest'ultimo non si esaurisce assolutamente in quello della *cifra nera*.

Sorge, in particolare, la questione di stabilire se durante l'attività degli organi inquirenti si verifichi un'ulteriore selezione tra i reati di cui si è avuta *notizia*.

Questa problematica della selezione, negli ultimi anni, con la teoria del «*Labeling Approach*»¹⁰ (o «*Social Reaction Approach*») è entrata nella coscienza collettiva.

In quest'ottica, la problematica della selezione acquista una grande importanza e, più specificamente, lo acquistano quei meccanismi che determinano il processo di selezione, che da un gruppo di delinquenti potenzialmente molto più ampio filtra una piccola percentuale, la quale è trattata effettivamente come tale.

Per coloro che vengono selezionati come criminali attraverso questo meccanismo, questo processo assume il significato di una *stigmatizzazione*¹¹.

L'esistenza di *filtri intermedi* collocati già all'interno del sistema penale viene dedotta dal «punto di osservazione» prescelto;

⁹ Paliero, op. e loc. ult. cit.

¹⁰ «Il termine designa un complesso di idee collegate tra loro, piuttosto che una teoria unitaria» (Giddens, *Sociologia* 1993, p. 135, a cui si rimanda anche per richiami bibliografici).

¹¹ Su questo particolare aspetto cfr. Zipf, op. cit., § 8.4.

lo scarto tra la criminalità accertata dagli organi giudicanti e la criminalità effettiva in un dato contesto. La presenza di tali filtri è poi postulata dagli studi sulla *selezione penale*, che registrano all'interno del meccanismo penalistico numerosi «colli di bottiglia» tali da spiegare l'enorme lontananza, in termini numerici, tra i due estremi del processo di criminalizzazione in concreto: i reati che si *suppongono* realmente commessi e la *cifra* dei reati effettivamente puniti.

Le rilevazioni empiriche confortano le ipotesi (o le istanze) teoriche tendenti a negare che il diritto penale possa seguire pedissequamente lo sviluppo della devianza sulla via della *massificazione*. Ad una «*criminalità di massa*» non si può – anzi, secondo i più, non si deve – rispondere con una «*penalizzazione di massa*»¹². E, in effetti, la risposta viene già trovata dai sistemi penali nei loro meccanismi di *economicità* interna, ed è nel senso della *scelta* dei (pochi) comportamenti da *punire effettivamente* tra i (molti) comportamenti *punibili potenzialmente*: «lo scarto sostanziale tra la '*competenza del sistema*' (ossia la totalità dei comportamenti punibili) e la '*capacità del sistema*' ha per effetto... la *selezione* dei casi trattati dal sistema stesso»¹³.

Questo atteggiamento «*autoconservativo*» dell'organismo penale è noto da tempo alla dottrina proprio come «*processo o fenomeno di selezione*»¹⁴.

I meccanismi che vi presiedono sono poi considerati, non a torto, un crocevia importantissimo sia nello sviluppo di una «teoria penale orientata dalla prassi»¹⁵, sia nella verifica delle più moderne ipotesi criminologiche.

Qui interessa evidenziare come l'ipotesi di una selezione prasseologica dei fatti tipici da sottoporre in concreto a pena appaia paradossale in Stati di diritto ove la giustizia non è sottoposta all'estro capriccioso del *princeps* o all'arbitrio di una casta di funzionari, e dove, soprattutto, l'attribuire o meno l'«eti-

¹² Paliero, *Minima non curat Praetor*, cit., p. 209.

¹³ Così Hulsman, *Rapport général de l'Association internationale de droit pénal*, cit., da Paliero op. e loc. ult. cit.

¹⁴ Cfr. per tutti, Kaiser, *Criminologia*, cit., p. 129 ss.

¹⁵ Approccio oggi particolarmente sviluppato dalla scuola penalistica di Francoforte (Hassmer, Lüdersen, Naucke).

chetta» di criminale a una condotta spetta, si insegna, solo al Legislatore.

E, invero, la *realtà* della selezione, che smentisce l'*ideologia* della obbligatorietà (o «irrefragabilità»), ha rappresentato a sua volta il fondamento teorico ed empirico di un filone di pensiero criminologico di variegata matrice, che ha dato un'interpretazione *latu sensu* classista della giustizia penale o, in altri termini, del procedimento di *ascrizione* del *connotato criminale*. Queste impostazioni non si basano tanto sulla mera presa d'atto del fenomeno, quanto sulla sua *eziologia*, essenzialmente incentrata sulle *differenze sociali*. A differenze di *status* economico e sociale è stata imputata la «distribuzione differenziale delle immunità» che porterebbe a concentrare la repressione penale *effettiva* su fasce circoscritte di popolazione svantaggiata, facendo della criminalità (e del crimine) uno *stereotipo* ideologico e classista¹⁶.

Del pari, a dislivelli di classe (e di potere) si riconduce – da parte delle «teorie conflittuali»¹⁷ – l'innegabile forza selettiva insita nella diseguale distribuzione del «*potere di definire*» le qualifiche e gli *status* giuridici (criminalità compresa).

Orientata sul ceto sarebbe pure la *dicotomia* tra *sospetti* e *non sospetti* ravvisata alla base del procedere *selettivo* della polizia, da parte di quanti vedono in quest'organo il *fulcro* del meccanismo disegualitario di *etichettamento*¹⁸.

Ad identiche conclusioni circa l'esistenza e le cause del fenomeno sono giunte le indagini che, in rigorosa aderenza al *labeling approach*, hanno «smascherato» la selezione nell'ulteriore livello dibattimentale (selezione delle *condanne*), seguendo il filo rosso della similare *dicotomia* tra «*(presunti) colpevoli* e *(presunti) innocenti*»¹⁹.

In tale contesto, si è ad esempio asserito che agli occhi del

¹⁶ Chapman, *Lo stereotipo del criminale*, Torino 1974, p. 61 s.

¹⁷ Cfr. Dahrendorf, *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Bari 1974, p. 106 ss.; per ulteriori sviluppi, anche critici, di questa prospettiva cfr. Taylor-Walton-Young, *Criminologia sotto accusa*, Rimini-Firenze 1975, p. 377 ss.

¹⁸ Cfr. Matza, *Come si diventa devianti*, p. 243 ss. e la dottrina americana ed europea citata da Paliero, op. cit., p. 213, note 29, 30, 31.

¹⁹ V. rifer. in Paliero, op. cit., p. 213, nota 32.

giudice «*l'immagine sociale del tipico ladro e quella del tipico manovale coincidono*», traendone la deduzione che proprio le «teorie di senso comune» seguite dai componenti del collegio giudicante circa i tipici modelli comportamentali degli appartenenti alle classi inferiori fanno sì che questi ultimi, nelle statistiche giudiziarie penali, siano molto più rappresentati degli appartenenti ai ceti medio-alti²⁰.

Questi approcci convergono nel far assurgere il fenomeno della selezione, di per sé innegabile, a chiave di lettura universale per l'interpretazione della criminalità nei sistemi capitalistici.

Livelli (o stadi) e Fattori (o criteri) della selezione

Il passaggio successivo di questo discorso è, ai nostri fini, molto importante. Alcuni settori della criminalità rivelano al loro interno, a causa di un'imponente selezione, compiuti *modelli di depenalizzazione differenziale*²¹.

Come in parte anticipato, si tratta di una depenalizzazione «*di fatto*», determinata, ovviamente, dai diversi «*fattori*» o «*criteri*» di selezione; a seconda dei singoli reati – o categorie di reati – essa opera diversamente ed è variamente collocata nei differenti stadi o livelli del processo di selezione.

Per far luce sul processo di selezione della repressione penale – e prima di esaminare specificamente il settore della criminalità che qui interessa – dobbiamo anzitutto aver ben presente dove avvengono e come si esplichino i singoli meccanismi nell'ambito del detto processo.

Anzitutto, si è detto, è importante individuare i diversi *stadi* del processo di selezione.

Come è noto, nel «meccanismo di produzione» del controllo penalistico diversi sono i livelli attraverso cui deve passare l'*input*, rappresentato dal fatto di reato, per dar vita all'*output* costituito dalla condanna penale o, spingendosi oltre, dall'esecu-

²⁰ È la conclusione a cui giunge la nota indagine di Dorothee Peters, *Richter im Dienst der Macht*, Stuttgart 1973, p. 100 s.

²¹ Paliero, op. ult. cit., p. 225.

zione della pena. È altrettanto noto che si tratta di un *output* del tutto *eventuale*, potendosi l'*input* fermare nei meandri del meccanismo.

Con riferimento ai reati prescelti ai fini della nostra indagine, questa prima verifica dovrà indicare lo «*stadio*» (o gli stadi) ove più fitto appare il *filtro* selettivo; detto in altri termini, quale sia l'*organo* (la cd. agenzia) o la *persona* (generalmente la vittima) fornito di più elevato «potere di definizione» e, perciò, di maggiore *forza selettiva*.

Indispensabile, d'altra parte, è anche la conoscenza dei diversi *fattori* o *criteri di selezione*.

Questa seconda verifica mira ad individuare i *motivi* della *depenalizzazione prasseologica*.

I *motivi* della «propensione a selezionare» possono consistere, ad esempio, nella mancata (o svanita) *percezione della meritevolezza di pena* del fatto (da parte della vittima o del testimone, che non denunciano, o del giudice che evita di punire); nella «esiguità» del fatto, dovuta allo scarso valore del bene patrimoniale colpito, nella diffusa sfiducia dei consociati nella giustizia penale, in relazione alla punizione di certi reati; nella paura di «*rappresaglie*» (si pensi all'elevata *cifra nera* raggiunta dal «tagliaggio» in molte città meridionali).

Ma a quale livello e per quali motivi avviene, *in concreto*, la selezione? E quali reati, e con quali tecniche, vengono realmente selezionati?

L'unico elemento che dovrebbe rimanere costante, in relazione alle diverse tipologie di reato, è costituito dall'elenco di tutte le possibili *istanze* del processo di criminalizzazione in concreto.

Seguendo le fasi logico-temporali di tale processo, viene anzitutto in considerazione il ruolo del privato *denunciante*, che può essere la *vittima* del delitto oppure un *testimone* (in senso atecnico).

A tali soggetti viene riconosciuta la qualità di «*agenti informali del controllo della devianza*»²², nonché un autentico «potere sanzionatorio», nella misura in cui, nello Stato di diritto, la denuncia privata *non può* essere trascurata, ma obbliga l'organo

²² Così Kaiser, *Criminologia*, cit., p. 117 ss.

pubblico ad una decisione. In questo senso può attribuirsi funzione selettiva alla stessa *popolazione*.

Fondamentale in tale prospettiva è l'intervento del *corpo sociale* nel suo complesso: «attraverso i sistemi spontanei di controllo sociale, la gente, la famiglia, i gruppi, esercitano una costante vigilanza sulla condotta dei singoli, ne controllano il comportamento, ne prevegono le infrazioni antinormative, ma ne identificano altresì le concrete realizzazioni»²³. Con querele, denunce, segnalazioni o con il semplice rapporto interpersonale gli stessi partecipano, pertanto alla identificazione dei fatti delittuosi.

Secondariamente, vengono in considerazione la *polizia* e le *agenzie* in qualunque modo *assimilate*, cioè aventi autonomo potere di accertamento dei reati e di ulteriore impulso persecutorio (si pensi ad esempio, all'Ispettorato del lavoro). Si tratta di organi-cuscinetto tra la popolazione e le istanze più propriamente giudiziarie (pubblico ministero o giudice), assai importanti dal nostro punto di vista per la funzione di *filtro* dei fatti denunciati o accertati autonomamente.

A dispetto, infatti, di tutti i limiti giuridicamente apposti all'esercizio della sua attività, la polizia giudiziaria ha a sua disposizione ampi spazi di *discrezionalità sociale*: il principio di legalità e il carattere obbligatorio del perseguimento, di per sé escludenti ogni discrezionalità *in senso giuridico*, sono smentiti dall'esistenza di una «*discrezionalità in senso sociologico*» che consiste, in breve, nella «definizione» dei fatti e degli autori, nonché nella «libera» scelta degli atteggiamenti persecutori²⁴.

Segue poi l'organo a cui compete l'esercizio dell'azione penale, in senso tecnico: il *pubblico ministero*, che può essere o non essere ufficialmente dotato di potere discrezionale nella scelta dei fatti da perseguire – nel nostro ordinamento, l'art. 112 della Costituzione, esclude ogni discrezionalità al riguardo – ma che in ogni caso esercita una *funzione selettiva* (maggiore o minore, controllata o incontrollata, palese od occulta)²⁵.

Viene infine in rilievo l'istanza del *giudice*, estremo dell'«im-

²³ Ponti, *Compendio di criminologia*, Milano 1980, p. 593 s.

²⁴ Cfr. Paliero, op. cit., p. 232 ss. e i riferimenti nelle note 89, 90, 91.

²⁵ Cfr. Zipf, op. cit., § 6.3.2.

buto» del meccanismo penalistico: il modello di depenalizzazione differenziale a cui quest'organo dà vita è forse *quantitativamente* modesto, ma non per questo meno significativo. Vengono in considerazione, in questa sfera, oltre alle possibilità di inesatta applicazione delle norme incriminatrici (sentenze erronee di assoluzione), le ipotesi di spostamento surrettizio della competenza (Tribunale-Pretore) attraverso una diversa qualificazione del fatto, con conseguente decorso dei termini, così abbreviati, di prescrizione; le ipotesi di derubricazione più o meno «artificiosa» del reato (da lesioni colpose gravi da infortunio sul lavoro a lesioni non gravi) con conseguenti preclusioni processuali (ad es. la mancanza della querela) o sostanziali (applicazione dell'amnistia); ovvero le ipotesi in cui la «non punizione» viene raggiunta sul terreno della commisurazione in senso stretto, dosando la pena in modo che sia coperta dal condono di turno²⁶.

3. Rilevanza della «cifra nera» e della «selezione» nell'ambito della repressione penale dei reati in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le considerazioni già espresse, in termini generali, in materia di «cifra nera» e di «selezione penale», ci esimono dall'affrontare in questa parte il problema *per verba generalia*.

Ci si limiterà qui, pertanto, ad evidenziare la rilevanza dei fenomeni in questione con specifico riferimento alle diverse categorie di reati oggetto di interesse. A titolo esemplificativo si distingueranno le contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e i delitti «di danno» ed in particolare l'omicidio e le lesioni colpose connesse ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali.

Per quanto riguarda i reati contravvenzionali va evidenziato che la grandissima parte del flusso di notizie, in forma di verbali di contravvenzione o rapporti giudiziari, perviene al magistrato da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria delle UU.SS.LL. (i nomi e le sigle dei servizi e delle unità operative sono diversi da

²⁶ Paliero, op. cit., p. 233 e nota 96.

Regione a Regione) e, in passato, almeno in teoria, dagli Ispettori del Lavoro e dall'ENPI.

Ebbene, detti organi svolgono la propria attività di accertamento nell'esecuzione dei piani programmati di intervento, deliberati dal comitato di gestione dell'ente (ad es. piano d'intervento sulle acciaierie, sulle cromature, sui cantieri edili ecc.): ciò rappresenta un sistema di «selezione», peraltro fisiologico, dettato dalla *necessità* di «privilegiare» dinanzi a un campo d'azione vastissimo, certi interventi (ritenuti) prioritari, relegando, per converso, in un vastissimo «*campo oscuro*» le altre violazioni.

Ben più rilevante e «patologica» è la *selezione* provocata dalla grave carenza di mezzi e di personale in cui versa, da sempre, il sistema di vigilanza e di controllo – nonostante le varie riforme, tutte attuate solo parzialmente – su cui inoltre, vengono addossati compiti molteplici e spesso eccessivi (verifiche di impianti di messa a terra, di apparecchi di sollevamento, di apparecchi a pressione, ascensori, ecc.). Con conseguente riduzione al minimo dell'attività dei controlli d'iniziativa²⁷.

Va poi ricordato un altro ampio settore di «*campo oscuro*» – su cui poco si è riflettuto – che si viene a creare, in maniera paradossale, a causa di limiti organizzativi-burocratici delle UU.SS.LL.: esiste un considerevole scarto tra il numero delle imprese realmente operanti su un dato territorio e il numero delle imprese *esistenti* per i diversi organi delle UU.SS.LL. adetti alla vigilanza sull'igiene del lavoro e sul rispetto della disciplina antinfortunistica.

Per i detti organi una ditta esiste, viene iscritta nei «registri» ed è potenzialmente destinataria degli accessi ispettivi, o a seguito della *notifica* di attivazione di *nuovo impianto*²⁸, o a seguito della *richiesta* di *verifica* dell'impianto di messa a terra «prima della messa in servizio», avanzata dalla ditta medesima.

La sottoposizione ai controlli di cui trattasi viene quindi, di fatto, rimessa all'iniziativa dello stesso imprenditore, che, in

²⁷ Cfr. relazione di Vacca al convegno su «Prevenzione e Repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro», in «Quaderni del CSM», n. 18, 1988 e la relazione di Smuraglia al convegno su «Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali», Padova, Cedam 1989.

²⁸ Cfr. art. 48 D.P.R. n. 303/1956.

caso di inadempienza, rischia solo una modesta sanzione pecuniaria: per cui, spesso, è stato sufficiente omettere gli adempimenti sopra indicati per «mettersi al sicuro», per un periodo più o meno lungo, da non gradite «ispezioni», ed operare nella totale illegalità.

Senza considerare, poi, quel modello di depenalizzazione differenziale identificabile nella *bagatellizzazione* delle *pene irrogate* o nella sistematica estinzione delle stesse (per oblazione o analoghi istituti processuali).

Ma a lasciare interdetti è la presenza di una relevantissima *cifra nera* anche in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciò in quanto il sistema è strutturato in modo tale che, in forza di obblighi, penalmente sanzionati, facenti a capo a soggetti diversamente qualificati, dovrebbe escludersi la possibilità di *cifre nere*.

Rilevano, in questi casi:

in capo al *prestatore di lavoro*: l'obbligo di «segnalare subito al proprio datore di lavoro» gli infortuni, «comprese le lesioni di piccola entità» occorsi in occasione di lavoro²⁹;

in capo al *datore di lavoro*: l'obbligo di registrare ogni infortunio – con l'indicazione dell'infortunato, delle cause, della durata della malattia – su apposito registro, da tenere a disposizione degli ispettori, sul luogo di lavoro³⁰; l'obbligo di dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza (nei comuni ove mancano Questura e Commissariato di P.S.: il Sindaco), entro due giorni, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni³¹; l'obbligo, infine, di denunciare all'Istituto assicuratore (INAIL) gli infortuni con prognosi superiori a tre giorni e le malattie professionali³²;

il capo *all'autorità locale di pubblica sicurezza*: l'obbligo – collegato a quello sopra richiamato, del datore di lavoro – di rimettere un'esemplare della denuncia presentata dal datore al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio (nei casi

²⁹ Art. 388 D.P.R. n. 547/1955, sanzionato dall'art. 392 dello stesso decreto.

³⁰ Art. 403 D.P.R. n. 547/1955, sanzionato dall'art. 389 dello stesso decreto.

³¹ Art. 54 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, sanzionato dall'art. 195 dello stesso decreto.

³² Art. 53 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, sanzionato dallo stesso articolo.

in cui, in conseguenza dello stesso, un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od una inabilità superiore a trenta giorni)³³;

In capo all'*INAIL*: l'obbligo – ricollegabile a quello del datore di lavoro – di trasmettere all'autorità giudiziaria dettagliata denuncia in relazione a tutti gli infortuni o le malattie professionali che abbiano cagionato la morte della vittima o comunque lesioni con prognosi superiore ai 40 giorni o con probabilità di postumi permanenti. Detto obbligo scaturisce direttamente dall'art. 331 del codice di procedura penale che stabilisce che «...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio *devono farne denuncia per iscritto* anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito». L'inottemperanza a tale obbligo è sanzionata dall'art. 361 del codice penale.

In capo al *medico*: l'obbligo del *referto* previsto dall'art. 334 del codice di procedura penale che incombe su chiunque abbia, «nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio». I soggetti obbligati al referto sono indistintamente tutti gli esercenti una professione sanitaria. Oggetto del referto – a parte i casi di decesso del lavoratore – sono le lesioni o la malattia da lavoro, anche non *tabellata*, nelle quali si *possano* presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. L'obbligo del referto sussiste anche se al sanitario sembri *improbabile* che si tratti di delitto, bastando che vi sia tale *possibilità*. Non spetta, in sostanza, al sanitario valutare se la causa del fatto sia o meno perfettamente identificata o quantificata, né se tale causa sia o meno, o in quale misura, imputabile alla colpa di questo o quel soggetto, essendo tutti questi aspetti di competenza del giudizio del magistrato.

La violazione del detto obbligo integra il reato previsto e sanzionato dall'art. 365 del codice penale.

Vi è inoltre, in capo al medico, l'obbligo di denuncia alla USL competente per territorio, di ogni malattia professionale, di

³³ Art. 56 D.P.R. 30.6.1956 n. 1124.

cui abbia riconosciuto l'esistenza, a prescindere dalla sua durata e dalla sua gravità.

A ciò va aggiunto l'obbligo di rapporto a carico di tutti gli organi di polizia giudiziaria, in relazione a fatti delittuosi di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Orbene la sistematica violazione (e in alcuni casi l'elusione) degli obblighi sopra descritti (o di alcuni di essi) ha determinato una situazione in cui la massiva selezione di infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è avvenuta in gran parte già a monte del procedimento penale in senso lato³⁴.

In modo veramente drammatico questa realtà si è manifestata in relazione alle malattie «da lavoro», tanto che, a fronte di centinaia e centinaia di migliaia di casi di malattie³⁵ riconosciute dall'INAIL³⁶, «per oltre un secolo³⁷, i magistrati penali non si sono mai occupati delle malattie professionali»³⁸(!).

³⁴ Tali conclusioni sono condivise dagli operatori del settore. Cfr. per tutti, Cottinelli, *Gli infortuni sul lavoro*, in *Manuale pratico dell'inchiesta penale*, a cura di L. Violante, Milano 1986, p. 548 ss.; Trentanovi, *Esperienze giudiziarie in tema di malattie professionali*, in *Tutela e Salute e malattie professionali*, cit., p. 481 ss.; Di Lecce, *Rapporti tra enti ed Autorità Giudiziaria*, ivi, p. 105 ss.; Guariniello, *Malattie professionali e processo penale*, in *Prevenzione e repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro*, cit., p. 124 ss.; Vaudano, *La salute dei lavoratori in Piemonte, una situazione che preoccupa*, in «Riv. Giur. Lav.» 4, 1983, p. 127 ss.

³⁵ Con medie di circa 50.000 casi l'anno. Per una sintesi di dati in proposito cfr. Cottinelli, op. ult. cit., p. 545; Guariniello, *Se il lavoro uccide*, Torino 1985, p. 15 e, aggiornati agli anni più recenti, Ventura, *I nuovi livelli di prevenzione: l'igiene del lavoro, il medico competente*, Relazione all'incontro di studio sul tema «Attività produttive e responsabilità penale», Frascati 22-24 febbraio 1996; Costa-Cadum, *Le condizioni di lavoro e la salute in Europa* nel «Rapporto sulla salute in Europa», ed. Ediesse. Per quanto riguarda i casi mortali nel periodo di «buio» totale sul fronte giudiziario degli interventi in materia, si possono citare, ad es. i circa 4.500 morti da malattie professionali (riconosciute) nel decennio compreso tra il 1968 e il 1978.

³⁶ Ma le statistiche dell'INAIL sulle malattie professionali si limitano a carpire la punta emergente di un *iceberg* ancora in parte da esplorare e, dunque, forniscono una stima nettamente riduttiva della reale incidenza delle tecnopatie (cfr. Guariniello, op. e loc. ult. cit.).

³⁷ Cioè fino alla seconda metà degli anni '70.

³⁸ Guariniello, *Malattie professionali: prevenzione e repressione nell'intervento dell'Autorità Giudiziaria*, in *Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, cit., p. 471 ss.

Sconcertanti i risultati di una ricerca effettuata alla fine degli anni '80³⁹.

Solo a partire dalla metà degli anni '70 alcuni Pretori avevano trattato casi denunciati come malattie professionali. Dato ancor più significativo: a tutto il 1988 il numero complessivo delle sentenze depositate dalla Corte di Cassazione sulle malattie professionali – a fronte del predetto, ingentissimo numero di casi – era di sole 17, la prima pronunciata il 27 giugno 1979, l'ultima depositata il 3 maggio 1988. Il quadro è ancor più preoccupante se si esaminano i dispositivi di dette sentenze: solo in 7 casi la Corte ha confermato la sentenza di condanna. E in cinque di questi casi la pena irrogata è stata la multa, nella misura, rispettivamente, di L. 100.000; 150.000; 200.000; 300.000, 400.000.

E negli ultimi tempi la situazione, come si dirà, non è migliorata di molto.

A questo punto va fatta un'ultima considerazione: si è evidenziato come la «cifra nera» degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale sia in larga parte determinata dalla violazione di specifici obblighi, *penalmente sanzionati* da parte dei diversi *soggetti* sopra elencati. Ebbene, non può sottacersi come, in relazione ai ricordati reati omissivi (361 c.p.; 365 c.p. ed altri) la «cifra nera» sia ancor superiore a quella dei reati che l'adempimento di quegli obblighi mira a «chiarire». Rarissimi, risultano, ad esempio, i casi in cui si sia proceduto a carico di un medico per omissione del referto.

4. *In particolare: Livelli e fattori della «selezione»*

a) *Premessa. La «coscienza sociale» rispetto al diritto penale del lavoro*

È stato più volte rimarcato come vi sia, in genere, una scarsa considerazione della gravità delle violazioni in esame. Non solo gli autori di questi reati non si considerano «*criminali*», ma semplici violatori della legge, ma tale convincimento è talvolta con-

³⁹ Cfr. Guariniello, op. ult. cit., p. 472 ss.

diviso dalle stesse *vittime* e, ancor più spesso, dagli organi ispettivi e giudicanti, che finiscono per considerare con una certa indifferenza, quando non addirittura con benevolenza e tolleranza, siffatte violazioni.

Il problema è che, molto spesso, la *coscienza sociale* è vittima di sottovalutazioni o di *pregiudizi* tradizionali.

Orbene, uno dei *pregiudizi* che più ha imperato, in questa materia – fino a pochi lustri orsono – nella *coscienza sociale*, riuscendo a penetrare perfino negli ambienti della Magistratura e talora presso gli stessi organi ispettivi, condizionandone l'operato, è rappresentato dalla cd. *ideologia della fatalità*⁴⁰.

Secondo questa concezione, il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sarebbe strettamente connesso con la civiltà industriale e dunque si tratterebbe di un rischio inevitabile se non si vuole restare fermi al «lume a petrolio».

Per la verità questa tesi, elaborata quando c'era davvero il lume a petrolio, è rimasta inalterata anche col progresso e con l'innovazione tecnologica ed è riuscita a trovare echi in vari settori della *pubblica opinione*⁴¹.

«Che chi è costretto a lavorare ad una pressa prima o poi ci lasci un braccio viene dato quasi per scontato: si è sentito male, ha avuto un capogiro; oppure, più semplicemente, era ancora stanco per gli strappazzi della domenica. Del resto le statistiche affermano che il maggior numero d'infortuni si verifica dopo il week-end, di lunedì, o al ritorno delle ferie. La fabbrica e la distribuzione del lavoro che c'entrano? Stanchezza, quindi disattenzione, *fatalità*, appunto»⁴².

Per molto tempo organi di controllo, polizia, magistratura, hanno adeguato la propria mentalità su questo *cliché*, dando sanzione giuridica a quella specie di «tragico dogma, sapiente-

⁴⁰ «Ideologia» a cui venne dato ampio e polemico riferimento in occasione del citato Convegno su «Prevenzione e repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro».

⁴¹ Per una salute critica della «ideologia della fatalità» cfr., per tutti, Smuraglia, *Introduzione* al Convegno su «Prevenzione e repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro», cit., p. 15 ss.

⁴² Così Benedetto, Masselli, Spagnoli, Terracini, *La Fabbrica del cancro*, Torino 1976, p. 58.

mente propagandato dalla classe dominante, secondo cui una quota piuttosto alta delle vittime del lavoro è *il sacrificio ineluttabile e doloroso che deve essere offerto allo sviluppo della produzione industriale, magari per colmare il distacco che separa il nostro paese da quelli che hanno maggiormente progredito*⁴³.

Altro assunto che per molto tempo si è fatto passare è che buona parte degli infortuni e delle malattie professionali è dovuta alla stessa *«incapacità di controllo»*, come si diceva una volta, del lavoratore, che, oltre ad essere disattento, non vuole usare gli strumenti di prevenzione o i mezzi di protezione, e quindi è causa lui stesso dell'infortunio o della malattia.

Solo a seguito di un ostinato impegno degli studiosi, del movimento sindacale, oltre che di alcuni magistrati, si è stati costretti a prendere atto dell'infondatezza della detta ideologia. Del fatto che i casi in cui l'evento è davvero dovuto alla fatalità o all'imponderabile, sono estremamente rari: in tutti gli altri casi se fossero state adottate tempestivamente misure di sicurezza, o di igiene, nulla sarebbe accaduto. Così, tanto per tornare all'esempio della pressa, i presidi infortunistici previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 547/1955, sono tali da rendere oggettivamente impossibile che il lavoratore possa rimanere con la mano schiacciata dall'utensile. E ciò anche in caso di disattenzione, di manovra temeraria ed addirittura autolesionista. Il fatto – frequentissimo – che ancora oggi si continuano a subire amputazioni dalle dette macchine deriva *esclusivamente* dal fatto che le stesse non vengono dotate dei detti dispositivi.

Lo stesso può dirsi per le cadute dalle impalcature nei cantieri edili. Le norme previste dal ricordato D.P.R. n. 164/1956 in materia di parapetti, impalcature, tavole fermapiedi, sono concepite in modo tale da impedire che, anche in caso di malore o di capogiro, l'operaio possa precipitare al suolo.

Si tratta, in sostanza, di quella *protezione oggettiva* che è alla base della normativa prevenzionale.

Peraltro, alla demistificazione dell'«ideologia della fatalità» non si è accompagnata una maggiore sensibilizzazione ai problemi della pericolosità dell'*ambiente di lavoro*, una maggiore

⁴³ Op. ult. cit., p. 60.

consapevolezza della gravità di violazioni di norme che ledono o mettono in pericolo beni di primaria importanza.

Come è stato puntualmente rilevato «l'opinione pubblica è spesso commossa da sciagure stradali, dalla caduta di un aereo, da fenomeni naturali che producono notevole numero di vittime, da stragi compiute nel corso di una guerra da qualche parte del mondo; ma non è sempre sensibile a quella guerra silenziosa – contro l'uomo – che si combatte tacitamente negli ambienti di lavoro, con un numero globale di vittime semplicemente pauroso... ci si accorge con commozione di una sciagura che cagiona una decina di vittime, ma non si bada alle statistiche che continuano ad indicare le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali con numeri di molti zeri»⁴⁴.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è rappresentato dal divario tra visione criminologica e percezione sociale del fenomeno della «delinquenza colposa» – quale quella che ci occupa –. Infatti, se la criminologia lo ritiene da tempo un ben delineato aspetto della delinquenza, l'opinione pubblica è largamente restia a considerarlo una forma di devianza e, ancor meno, di criminalità. Con la conseguenza di assumere nei suoi confronti un atteggiamento etico e sociale di estrema indulgenza⁴⁵.

D'altra parte, si è posto da tempo in evidenza, ricorrendo agli apporti della psicologia di massa, il fenomeno di *identificazione simpatetica della maggioranza con il trasgressore*, dovuto alla comune interpretazione degli illeciti colposi come «peccati» che ciascuno può commettere⁴⁶.

Da tale impostazione discende come logica conseguenza che, rispetto ad aggressioni alla vita e alla incolumità fisica, il diverso atteggiamento psicologico dell'autore opera come elemento già di per sè discriminante, nel senso che vengono consi-

⁴⁴ Smuraglia, *La tutela penale della sicurezza del lavoro alla luce dei principi costituzionali*, cit., p. 354.

⁴⁵ Cfr. sul punto, le interessanti considerazioni svolte da Paradiso, *Il controllo della delinquenza colposa inerente alla circolazione stradale*, in *Criminologia e politica sociale*, a cura di Canepa-Marugo, Padova 1987, p. 83 ss.

⁴⁶ Analizza questo particolare atteggiamento dell'opinione pubblica Cornil, *Presentation of the problem*, in *Criminological Aspects of Road Traffic Offences*, Strasbourg 1968, p. 14.

derati «criminali» soltanto gli autori di delitti dolosi (omicidio volontario o preterintenzionale, lesioni volontarie), mentre a tale *etichettamento* si sottraggono coloro che commettono reati colposi o contravvenzionali, pur cagionando con le loro condotte enormi danni alla persona (omicidio colposo, lesioni colpose).

b) *La «vittima individuale»*

La *vittima*, come detto, rappresenta un fattore determinante del processo di *selezione*.

La decisione di intraprendere l'azione penale è rimessa, anche giuridicamente, in parte al danneggiato (querela, azione civile nel processo penale); ma anche in tutti gli altri casi dipende effettivamente da chi è *colpito* da un fatto penalmente rilevante, la decisione di mettere in azione, con la sua denuncia, il meccanismo della giustizia penale, almeno in tutti quei casi in cui gli organi inquirenti dello Stato non ne acquisiscano conoscenza mediante le proprie indagini.

Nella propensione alla denuncia da parte della *vittima* si riflette, non da ultimo, la «*soglia dell'impulso criminale*»⁴⁷, che è caratterizzata sia dalla valutazione in generale della meritevolezza di tutela dei beni giuridici, sia dalla sensibilità individuale nei confronti della condotta antiggiuridica.

Così, se da un lato, in piena conformità a quanto osservato in precedenza, la propensione alla denuncia di reati di lesioni colpose è bassa, dall'altro risulta notevole la disponibilità alla denuncia da parte delle vittime di reati, anche modesti, contro il patrimonio (per il furto, la disponibilità alla denuncia da parte delle vittime è quasi sempre superiore alla media⁴⁸).

I reati *di pericolo* previsti dalla legislazione antinfortunistica, rappresentano, invece una forma di criminalità che, diversamente dalla precedente, è di scarsissima *visibilità sociale*, persino dalle sue *vittime*: tanto da poter essere ricorrentemente con-

⁴⁷ Cfr. Zipf, op. cit., § 6.3.2, lett. a).

⁴⁸ Sulle risultanze delle indagini sulle vittime a cui si fa riferimento nel testo e, in genere, sull'argomento in esame, riferisce ampiamente il Kaiser, *Criminologia*, cit., p. 323 ss. Più in generale, sulla *selezione* operata dalla vittima cfr. op. cit., p. 122 ss.

cepita come tipologia di reati a «vittima diffusa», o apparentata addirittura ai «*victimless crimes*»⁴⁹.

È bassa, quindi, la propensione alla *denuncia* da parte dei *beneficiari* delle rispettive norme, i quali non sempre si *riconoscono* come tali, per difetto di visibilità *vittimologica*, nonché di adeguata cultura «tecnica».

Oltre ai problemi di *sensibilizzazione* individuale di cui sopra si è detto, va evidenziato che per il lavoratore una forte remora all'inoltro della denuncia è rappresentato dalla consapevolezza della propria posizione di inferiorità rispetto al «datore di lavoro» – stante il perdurare del vincolo di *subordinazione* – e alle forze economiche che sono in gioco in simili processi e, quindi, dal timore di eventuali ritorsioni da parte di «avversari» più «potenti»⁵⁰.

Per il lavoratore che sia stato singolarmente danneggiato, un'ulteriore remora sia alla presentazione della denuncia (o querela) sia alla costituzione di parte civile può essere costituita dall'impossibilità di sopperire, a volte, alle spese del processo, ovvero dalla difficoltà di provare, in posizione dialettica con forze ben più consistenti, un certo tipo di pregiudizio⁵¹.

Che se poi questo *danneggiato*, così timoroso di affrontare il processo, vi si inserisce costituendosi parte civile finisce, tuttavia, come è stato detto⁵², per dimostrarsi «più facilmente disposto a *cedere* il suo *diritto al provvedimento giurisdizionale* per un consistente compenso pecuniario della controparte».

La transazione e la conseguente revoca della costituzione di parte civile – e, nei limitati casi di perseguibilità a querela, la remissione di querela – finisce spesso per indebolire la tutela di quegli interessi collettivi che stanno dietro il carattere «*pseudo-individuale*»⁵³ dell'offesa.

⁴⁹ Cfr. Paliero, *Consenso sociale e diritti penale*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.» 3, 1992, p. 915.

⁵⁰ Cfr. Bricola, *Le azioni a tutela di interessi collettivi nel processo penale*, in AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova 1976, p. 110 e richiami ivi operati.

⁵¹ Rilievi assai acuti sul punto sono formulati da Trocker, *Processo civile e costituzione*, Milano 1974, p. 197 ss.

⁵² Trocker, op. cit., p. 199.

⁵³ Parla di interessi «pseudoindividuali», Trocker, op. e loc. ult. cit.

Le predette «remore» del lavoratore sono alla base dell'esclusione, prevista dall'art. 92 I.n. 689/1981, della perseguibilità a querela della persona offesa per le ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime quando il fatto è commesso con violenze delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Esclusione motivata con l'opportunità, evidenziata nella relazione al progetto di legge⁵⁴, «di non lasciare a una persona, che come il lavoratore, può trovarsi in una posizione di inferiorità, l'iniziativa necessaria per mettere in moto il processo»⁵⁵.

c) *Gli enti esponenziali. Il Sindacato*

Le remore psicologiche e le difficoltà obiettive che abbiamo visto frapporsi all'inoltro della denuncia da parte del singolo lavoratore e la «gracilità» della costituzione di parte civile dello stesso nel processo penale potrebbero verosimilmente essere superate se, alla fase della messa in moto della macchina penale e, poi, al processo, partecipasse *anche* il gruppo che si assume la tutela degli interessi collettivi predetti.

Si pensi, in particolare, all'intervento del sindacato in un processo penale per lesioni colpose conseguenti a violazione di norme di prevenzione.

Orbene, la storia del sindacato in Italia, per quel che qui interessa, appare segnata, da una faticosa contraddizione: da una parte i condizionamenti dello sviluppo economico industriale incontrollato; dall'altra una grossa sensibilità di fronte a sempre più gravi tragedie sul lavoro e da una forte esigenza di partecipazione alla gestione dell'ambiente di lavoro, come momento non separabile dalla partecipazione alla gestione della fabbrica più in generale.

Il tema «ambiente di lavoro», intorno alla metà degli anni '70, veniva inserito, almeno a livello di principio, nel contesto

⁵⁴ La relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e il testo del progetto di legge in questione sono pubblicati in «Riv. it. dir. e proc. pen.» 1978, p. 343 ss.

⁵⁵ Relazione, op. ult. cit., p. 377.

sia dell'azione sindacale di base, che nella contrattazione, prima aziendale e poi nazionale.

Con l'avanzare della crisi economica, nelle organizzazioni sindacali le difficoltà sono divenute più pesanti, perché gravate dalla questione economico occupazionale. Il sindacato si è spesso trovato di fronte non già e non solo al problema di *come* tutelare la salute e la sicurezza in fabbrica, ma a quello di difendere l'occupazione e la produzione, talvolta addirittura in alternativa alla battaglia per la salute.

«Quando il lavoro è un privilegio – disse una volta Luciano Lama – è difficile poter fare gli schizzinosi sulle condizioni di lavoro'. In effetti, quando il mercato del lavoro è sovrabbondante, il salario basso o svuotato del suo potere d'acquisto, è difficile convincere i lavoratori a non monetizzare fatica, disagio e nocività. E allora, diciamolo con franchezza, perché stupirsi o scandalizzarsi come «anime belle» se il sindacato non se la sente di spingere oltre certi limiti e chiedere, per esempio, la chiusura della fabbrica le cui condizioni ambientali sono inidonee a garantire l'incolumità dei lavoratori che vi sono occupati?»⁵⁶.

Attualmente, il ruolo del sindacato risente pesantemente dell'andamento delle vicende politiche ed economiche nazionali.

Quel che qui più interessa evidenziare, comunque, sono, da un lato, le tradizionali e ben note resistenze dei sindacati nei confronti della *penalizzazione* della lesione di interessi collettivi in nome della libertà ed autodisciplina delle parti⁵⁷; dall'altro – e soprattutto – la *naturale* diffidenza del sindacato nei confronti dell'*istituzione giudiziaria*.

In realtà, il sindacato è sempre stato assai restio ad affacciarsi, in veste di denunziante o in qualità di parte civile, alle soglie del processo penale.

Le resistenze che si frappongono all'«uso sindacale dell'istituzione giudiziaria», in generale, sono state tra l'altro individuate in un'originaria sorta di «scetticismo o di sfiducia verso il fatto

⁵⁶ In questi termini: Romagnoli, *Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie*, in «Riv. Giur. Lav.» 4, 1977, p. 355 s.

⁵⁷ Cfr. sul punto Bricola, *Le azioni a tutela di interessi collettivi nel processo penale*, cit., p. 146 ss.

istituzionale in sé»⁵⁸; nel timore che il ricorso del sindacato al giudice equivalga «ad un riconoscimento della propria debolezza organizzativa e politica nei luoghi di lavoro»⁵⁹; e, infine, aspetto che giustifica e accresce i precedenti timori, in una cautela che trae le sue origini dalla «memoria del movimento sindacale che ha sperimentato in passato una magistratura quasi sempre schierata a difesa dell'ordine costituito e pronta a contenere la crescita del potere sindacale»⁶⁰, nel ricordo del «volto duramente repressivo che nei confronti del movimento operaio la magistratura ebbe ad assumere nei momenti di rottura della pace sociale»⁶¹.

Siano o meno fondate le motivazioni sopra esposte, sta di fatto che il sindacato italiano non ha rappresentato un fattore di *chiarimento* o di *emersione* (giudiziaria) del fenomeno criminoso che ci occupa.

d) *La «Polizia» e le altre «agenzie» ad essa assimilate. Gli esercenti la professione sanitaria*

Si è già detto che la «*polizia*» è lo snodo centrale del «meccanismo selettivo», di fatto rappresentando l'unico, insostituibile *trait d'union* tra popolazione ed istanze giudiziarie.

L'esatta comprensione del meccanismo stesso necessita peraltro di una fondamentale distinzione relativa proprio all'attività di tale organo: si distingue, cioè, tra comportamento *reattivo* e comportamento *proattivo* della polizia⁶².

Con la prima formula la dottrina criminologica indica l'atti-

⁵⁸ Così Treu, *Azione sindacale e nuova politica del diritto*, in *L'uso politico dello statuto dei lavoratori*, Bologna 1975, p. 37.

⁵⁹ Così Romagnoli, *Una nuova politica giudiziaria*, in *Politica del diritto* 1972, p. 363.

⁶⁰ Treu, op. e loc. ult. cit.

⁶¹ «Il sindacato diffida del giudice. La diffidenza è antica e debbo dire che non è neanche ingiustificata considerando la mortificazione che i giudici italiani hanno sempre imposto agli interessi collettivi, ai diritti dei gruppi organizzati». Così Romagnoli, *Intervento* in «Le azioni a tutela di interessi collettivi», cit., p. 296.

⁶² Cfr. i riferimenti alla criminologia americana in Paliero, *Minima non curat praetor*, cit., p. 242.

vità provocata da una denuncia privata: la *polizia* tratta cioè un caso della cui scoperta è debitrice di un *quivis de populo* (vittima, congiunto della vittima, testimone, persona comunque edotta del fatto). Con la seconda formula si fa invece riferimento ai fatti direttamente immessi nell'*input* giudiziario dalla *polizia*, che è andata cercandone l'esistenza con la sua attività investigativa.

In questa seconda sfera – in cui la *polizia* dispiega nel modo più ampio la propria discrezionalità «*in senso sociologico*»⁶³, cercandosi o, al limite, creandosi da sola gli *inputs* per il processo di definizione – finiscono per ricadere, per le ragioni sopra evidenziate, la maggior parte dei reati di cui ci si occupa in questa sede.

Il codice di procedura penale distingue gli organi di polizia giudiziaria con competenza *illimitata* (con il potere-dovere, cioè, di svolgere l'attività di cui sopra in relazione ad *ogni categoria di reato*, senza limiti spazio-temporali) dagli organi con competenza *limitata* ai reati compresi nelle rispettive attribuzioni (art. 57 c.p.p.).

Alla prima categoria appartengono tra gli altri – per quel che qui interessa – Carabinieri e Polizia di Stato.

La *rilevanza* di tali organi come *fattori di selezione* è importante per due ordini di ragioni: da un lato perché, trattandosi di Corpi distribuiti capillarmente su tutto il territorio, hanno notevoli opportunità di essere informati di particolari situazioni di *nocività* e, con speciale riferimento ai cantieri edili, di prendere diretta cognizione delle gravi irregolarità dei medesimi⁶⁴; dall'altro perché sono, di fatto, destinatari di copia di tutti i certificati medici redatti dagli ospedali in materia di lesioni o decessi.

Va considerato che essendo materialmente impossibile dare attuazione alla norma generale che impone di perseguire tutti i fatti costituenti reato, Polizia e Carabinieri devono concentrare la propria attività: la loro opera investigativa è perciò selettiva, come la scelta dei «punti di riferimento» che essa comporta⁶⁵.

⁶³ Paliero, op. ult. cit., p. 244 e rif. bib.

⁶⁴ Non occorre essere dotati di particolari cognizioni tecniche per rilevare, ad esempio, la mancanza di parapetti (che è una delle più frequenti e gravi violazioni in materia).

⁶⁵ Cfr. Zipf, op. cit., § 6.3.2., c).

In ciò, detti organi operano in base ad un «*Second Code*» della criminalità, nel quale regole prasseologiche e substrato giuridico-positivo convergono e si contemperano vicendevolmente.

Come appariva naturale ed è stato puntualmente dimostrato⁶⁶, l'emergere di questo «*Second Code*», tanto più è probabile e frequente, quanto più il fatto abbisogna di una preliminare, sia pur sommaria, *qualificazione giuridica* da parte della *prima istanza pubblica*: in altri termini, la «discrezionalità in senso sociologico» cresce in proporzione se il fatto non è di trasparente «tipicità», ma crea problemi di sussunzione nell'una o nell'altra fattispecie criminale, o, addirittura, se non è chiara la sua riconducibilità alla sfera dell'*illecito* penale.

In questi casi si tende ad optare per la *soluzione non penalistica*, bagatellizzando il fatto a prescindere dalla sua obiettiva gravità⁶⁷.

Questo atteggiamento di «*limitazione*» della sfera dei fatti di penale rilevanza, fa sì che la necessità di una *prima qualificazione giuridica* del fatto funga da strumento di *preselezione*.

Se ne può ricavare la *regola* secondo la quale quanto più spesso una fattispecie viene qualificata giuridicamente dalla *polizia*, con tanta maggiore probabilità non vi sarà una successiva *informativa di reato*, bensì una *segnalazione* di fatto accidentale, di «Atti relativi a...».

Se tale è il congegno della selezione a questo livello, trova una prima spiegazione la bassissima percentuale di *informativa di reato* per lesioni colpose – in assenza di specifica denuncia o querela da parte dell'infortunato – rispetto, ad esempio alle *informative* per reati contro il matrimonio, redatte da Polizia di Stato e Carabinieri. È ovvio, infatti, che un mero certificato medico per «lesioni» «*mentre lavorava*» (questo in genere, il tenore dei certificati), impone già alla prima istanza uno sforzo di sussunzione – e, prima ancora, di ricostruzione storica dell'episodio – assolutamente non richiesta dal furto di un autoradio.

All'interno, poi, di quello che è stato definito comportamento *proattivo* si è osservato che – nell'ambito della *criminalità di massa* – i tradizionali organi di polizia tendono a *privilegiare*

⁶⁶ Cfr. Paliero, op. ult. cit., p. 313, nota 216.

⁶⁷ Op. ult. cit., p. 314.

(nel senso di una maggiore repressione) la componente «*senza vittima*» (droga - gioco d'azzardo - immigrazione clandestina) e «*di milieu*» (sfruttamento della prostituzione)⁶⁸ rispetto a quella «*del lavoro*» (e, più in generale, «*dei colletti bianchi*»).

Il primo tipo di reati si lascia «preferire», anzitutto per ragioni *strutturali*: la loro più frequente scoperta dipende esclusivamente da un maggior «controllo di *routine*» della polizia. Inoltre, per ragioni *sostanziali*: si tratta di reati che, sebbene in sé non particolarmente gravi, possono creare, per la loro massa, problemi di «ordine pubblico» ovvero costituire il retroterra o il contorno di fenomeni criminali più gravi; oltre certi livelli di guardia la polizia può essere costretta dunque ad intervenire proattivamente per adempiere al suo primario ruolo di «*governo delle strade*»⁶⁹.

Per converso i reati di cui qui ci si occupa sono in questa sfera ultradiscriminati risultando sottoposti, oltre alle citate regole di selezione generale, ai due ulteriori «*criteri selettivi*» di «non costituire un pericolo per l'ordine pubblico» e di «venire commessi da appartenenti ai ceti superiori»⁷⁰.

ENPI, Ispettorato del lavoro, USL

Gli organi istituzionalmente preposti, per espresso dettato legislativo, alla prevenzione ed alla vigilanza degli ambienti di lavoro, sono stati, fino al 1982 – pur con diversi compiti e sfere di attribuzioni – l'Ispettorato del lavoro e l'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI). A decorrere dal 1982, in attuazione – tardiva – di quanto disposto dalla cd. riforma sanitaria tali funzioni sono state trasferite alle Unità Sanitarie Locali.

Ebbene l'ENPI e l'Ispettorato del lavoro, hanno rappresentato, nel corso della loro storia, un evidente fattore di selezione negativa nel perseguimento dei reati in materia di igiene e sicu-

⁶⁸ Cfr. Paliero, op. ult. cit., p. 249 e nota di richiami.

⁶⁹ Per approfondimenti della tematica cfr. Canosa, *La polizia in Italia dal 1945 ad oggi*, Bologna 1976; Paloscia, *I segreti del Viminale*, Roma 1989.

⁷⁰ Paliero, op. ult. cit., p. 250; Chapman, op. cit., p. 61 ss.

rezza del lavoro, tanto da essere stati in più occasioni accomunati come emblema del fallimento della prevenzione e del controllo istituzionale in Italia⁷¹.

Non a caso, nel corso dello storico convegno promosso dalla sezione bresciana di «Magistratura Democratica» e svoltosi a Brescia il 30 e il 31 marzo 1974 sul tema della salute nei luoghi di lavoro⁷² – il primo che affrontasse in termini concreti il delicato problema – i predetti Enti vennero posti esplicitamente sul *banco degli imputati*⁷³.

Un accenno ai fenomeni negativi tipici del recente passato e in parte tuttora diffusi chiarirà l'affermazione.

L'Enpi, investito – come detto, fino al 1982 – delle funzioni di prevenzione e di consulenza negli ambienti di lavoro, e delegato, in taluni casi, a verifiche ispettive, ha largamente fallito il suo scopo istituzionale, non riuscendo ad ottenere l'effettiva rimozione delle situazioni di pericolo riscontrate e, nel contempo, ha praticato la *sistematica omissione del rapporto all'autorità giudiziaria, pur in presenza di violazioni di norme penali*, accertate dai suoi funzionari, cui competeva la qualifica di pubblico ufficiale o, quando meno, di incaricato di pubblico servizio.

L'Ispettorato del lavoro, organo di vigilanza alle dipendenze del Ministero del Lavoro, dotato di funzioni di polizia giudiziaria, è stato a sua volta inaccettabilmente assente e inefficace (lo dimostra la storia sanguinosa dell'industria italiana, soprattutto negli anni '50 e '60 e la permanente e diffusa illegalità di impianti e cantieri) sia per gravi carenze di personale e di mezzi, sia per la sua connaturata centralizzazione burocratica, sia infine per la *diffusa sostanziale elusione degli obblighi di cui*

⁷¹ Cfr., per tutti, Cottinelli, *Rapporti dell'autorità giudiziaria con organi di prevenzione e vigilanza*, in *Prevenzione e repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro*, cit., p. 95 ss.

⁷² Gli atti del Convegno sono stati riportati, quasi integralmente, in «Quale Giustizia» 1974, n. 27-28.

⁷³ È la valutazione espressa da Cottinelli, *Prevenzione e sicurezza a 10 anni dal Convegno di Brescia del 1974*, in «Riv. Giur. Lav.» 4, 1985, p. 87. Cfr. Biagi, *L'ENPI e l'Ispettorato del lavoro: quale controllo?*, relazione al citato convegno in «Quale Giustizia», cit., p. 468 ss.; Mostarda, *L'ENPI: un imputato*, ibidem, p. 493 ss.

agli artt. 2 e 219 c.p.p.⁷⁴ (corrispondenti agli artt. 331 e 55 del nuovo codice di procedura penale).

Gli Ispettori del lavoro, infatti, pur in presenza di *accertate violazioni a norme di legge*, hanno privilegiato l'uso del procedimento di diffida (art. 9 del D.P.R. n. 520), ritenuto – erroneamente – alternativo al rapporto. In altri termini gli Ispettori, nell'accertare violazioni di norme antinfortunistiche, invece di trasmettere il doveroso rapporto all'autorità giudiziaria, hanno proceduto a *diffidare* l'imprenditore a *mettersi in regola entro un termine stabilito*.

Uso della *diffida*, peraltro, dissennato, in quanto calato in un contesto organizzativo di assoluta impossibilità di tornare nuovamente nella fabbrica alla scadenza del termine per controllare l'ottemperanza e pertanto ridotto a puro strumento di potere discrezionale, *oggettivamente* volto a realizzare comode impunità.

D'altra parte gli ispettori del lavoro non hanno mai adempiuto al dovere di impedire, anche di loro iniziativa, la permanenza e le ulteriori conseguenze di reati accertati, non utilizzando gli strumenti processuali a disposizione della polizia giudiziaria per tali scopi⁷⁵: tra tutti, ad es, il sequestro dei macchinari non in regola ed estremamente pericolosi, o di un cantiere illegale.

Va aggiunto che la sistematica *omissione di rapporto* all'autorità giudiziaria da parte di funzionari dell'Enpi è stata oggetto di procedimento penale dinanzi al Pretore di Torino che, con sentenza del 10 marzo 1973⁷⁶, ebbe a condannare gli imputati dopo avere esemplarmente illustrato la vicenda.

Detta sentenza rappresenta una valida *chiave di lettura* del *meccanismo selettivo* operante a questo livello e mette in luce le gravi «ambiguità di fondo» di detto Ente. E, prima tra tutte, la seguente contraddizione: il fatto che, da un lato l'Enpi *dipendeva* dai datori di lavoro che provvedevano – almeno per metà – al suo bilancio finanziario. Tale bilancio era infatti, per buona parte, costituito dai compensi che i datori di lavoro passavano

⁷⁴ Cfr. Cottinelli, *Rapporti dell'autorità giudiziaria con organi di prevenzione e vigilanza*, cit., p. 96.

⁷⁵ Op. e loc. ult. cit.

⁷⁶ La si trova in «Quale Giustizia» 1974, n. 27-28, p. 469.

all'Enpi per controlli e verifiche che a tale Ente erano stati «delegati» da vari ministeri (ascensori, gru, prese di terra, visite mediche periodiche ecc.); dall'altro lato l'Enpi «contro» i medesimi datori di lavoro avrebbe poi dovuto operare per assolvere ai suoi fini statutari e cioè la prevenzione contro gli infortuni.

Con il passaggio delle funzioni ad unità operative delle UU.SS.LL. la situazione è andata gradualmente migliorando.

Peraltro, il fatto che molti ispettori dei nuovi organi di vigilanza provengano dagli organici dell'Enpi, di cui hanno mantenuto la «mentalità»⁷⁷; il fatto che anche i nuovi organi siano gravati da numerosi adempimenti «delegati», per i quali ricevono il compenso dagli stessi datori di lavoro destinatari della «vigilanza»; le disfunzioni organizzative, infine, di cui in precedenza si è detto, costituiscono altrettanti limiti ad un *efficace* funzionamento degli stessi e fanno sì che residuino molti degli inconvenienti sopra lamentati.

I medici

Non può non essere segnalata, infine, la sistematica violazione da parte degli esercenti la professione sanitaria degli obblighi di denuncia su cui in precedenza ci si è soffermati. Primo fra tutti l'obbligo di *referto*. Come è stato più volte stigmatizzato in varie sedi «è purtroppo un dato di esperienza inconfutabile che questo obbligo sia stato sistematicamente violato... l'omissione di *referto* rappresenta un'arbitraria ed incontrollabile decisione assolutoria»⁷⁸.

E, ancora: «sembra incredibile che i medici in via generale non si siano ancora resi compiutamente conto della valenza prevenzionale e non solo punitiva che un loro *referto* può in concreto

⁷⁷ Esprime il senso di fastidio per l'attività di polizia giudiziaria da parte dei servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle UU.SS.LL., Grazioli, *Le inchieste giudiziarie per malattie professionali: quale rapporto costi/benefici?*, in *Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, cit., p. 297 ss.

⁷⁸ Così Cottinelli, *Responsabilità ed obblighi dei sanitari in relazione a prevenzione e accertamenti di malattie professionali*, in *Atti Conv. su «Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, cit., p. 210.

avere, se correttamente compilato, nei casi nei quali è previsto dalla legge»⁷⁹.

Vi è, inoltre, un'altrettanto pericolosa tendenza da parte dei sanitari ad *eludere* l'obbligo del referto.

L'*elusione* avviene in modo insidioso, indiretto, spesso subdolo. Poiché la procedibilità d'ufficio per le lesioni colpose a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è ancorata – come detto – alla 'possibilità' che le lesioni determinino malattia e/o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni, o – tra l'altro – l'indebolimento permanente di un organo o di un senso, spesso i sanitari (in specie quelli addetti al servizio di pronto soccorso degli ospedali) redigono prognosi di guarigione manifestamente «ottimistiche» e comunque tali da non valicare il limite dei 40 giorni e si astengono dall'evidenziare, come dovrebbero, la *possibile* sussistenza di una delle aggravanti di cui all'art. 583 c.p. (in particolare, l'anzidetto *indebolimento*)⁸⁰.

e) *La Magistratura*

La lunga fase del totale disinteresse per il fenomeno e del travisamento della problematica ad esso sottesa - fino agli anni '70.

Le gravissime disfunzioni sin qui evidenziate si sono potute verificare, evidentemente, anche per la contemporanea insensibilità ed inerzia della Magistratura – o, meglio, della stragrande maggioranza di essa – nei confronti del fenomeno in questione. Gli archivi giudiziari sono pieni di centinaia di migliaia di casi di infortuni sul lavoro e malattie da lavoro archiviati frettolosamente con sbrigative formule di «fatalità» o «accidentalità»; di milioni di casi di contravvenzioni, corrispondenti a situazioni di pericolo o nocività, beneficate da generose ammissioni all'obla-

⁷⁹ Di Lecce, *Rapporti tra enti ed autorità giudiziaria, in Tutela e salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, cit., p. 106.

⁸⁰ Sulla *elusione* dell'obbligo di referto da parte dei medici cfr. gli spunti di Cottinelli, *Gli infortuni sul lavoro, in Manuale pratico dell'inchiesta penale*, cit., p. 548 ss.

zione, o estinte per amnistia, pur nella ragionevole certezza del permanere dei reati e delle relative situazioni di fatto.

In verità la «*ideologia della fatalità*» – di cui si è detto all'inizio – era largamente penetrata anche nella Magistratura, al punto che, per molto tempo, degli infortuni sul lavoro non si era mai parlato nelle relazioni svolte nei vari distretti delle corti d'appello per le inaugurazioni dell'anno giudiziario.

La storia della giurisprudenza in materia di infortunistica è costellata da una serie di casi ormai famosi nonché grotteschi⁸¹.

Per anni – almeno fino alla metà degli anni '70 – i giudici non hanno avvertito il più pallido dubbio sul fatto che tutti gli incidenti avvenuti in occasione del lavoro fossero da addebitarsi ad una «fatalità», che presiede all'attività lavorativa come al resto delle azioni umane.

«... 'Come un cittadino comune, passeggiando per i giardini pubblici, scivola sulla buccia di banana e si rompe una gamba, è fin troppo evidente che chi lavora su un'impalcatura prima o poi caschi giù e muoia. Il datore di lavoro? Cosa c'entrerà mai costui?' Questa filosofia semplicemente allucinante, in termini non meno banali in cui l'abbiamo ricostruita è riscontrabile in qualsiasi raccolta di giurisprudenza»⁸².

Quasi tutta la magistratura aveva adeguato la propria mentalità su questo *cliché*. Ad iniziare dai procuratori generali della repubblica.

Nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1973 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Ugo Guarnera affermava:

«...E qui cade a proposito la risposta a coloro che ci accusano maliziosamente di trascurare in queste nostre relazioni di occuparci dei cosiddetti 'omicidi bianchi' che, come tutti sanno, generalmente non hanno a che fare con la materia dei reati. Per cui è naturale che non possiamo non desiderare che il sistema normativo e l'apposita organizzazione di strumenti di controllo si perfezioni e garantisca sempre più e sempre meglio lo svolgimento dell'attività lavorativa, pur tenendo conto che

⁸¹ Per riferimenti a specifici casi cfr. Anania, *Giurisprudenza in tema di infortuni: realtà e follia*, in «Quale Giustizia» 1974, n. 27-28, p. 445 ss.

⁸² Anania, op. cit., p. 445.

non si può prescindere da un certo grado di ineluttabilità nella produzione degli infortuni e delle malattie professionali».

Ancor più sconcertanti si palesano le considerazioni svolte nella relazione per l'inaugurazione del medesimo anno giudiziario 1973, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, Carmelo Spagnuolo, in cui le cause del fenomeno in esame venivano individuate in una questione di *incoscienza* da parte della *vittima*.

Se questa era la *teoria* emanata dai «vertici», la *pratica* era ancor più mortificante per l'infortunato.

Interessante, in proposito, la ricerca compiuta dalla sezione piemontese di Magistratura democratica – la corrente della magistratura associata che si è mostrata, da sempre, particolarmente sensibile alle tematiche in questione – sulla durata e l'esito dei processi per omicidi colposi originati da infortuni mortali sul lavoro, trattati dal Tribunale di Torino nel corso degli anni 1970, 1971, 1972. I risultati della ricerca⁸³ sono tanto più significativi in quanto gli uffici giudiziari torinesi sono sempre stati, notoriamente, tra i più scrupolosi nel trattare la materia.

«La risultante principale – si legge nell nota conclusiva – è nel senso che la pratica giudiziaria tende a coincidere sensibilmente con la "impunità" di coloro che dei reati stessi sono stati chiamati a rispondere in quanto giuridicamente tenuti ad attuare le misure di prevenzione che, secondo il sistema normativo vigente, dovrebbero salvaguardare l'incolumità personale dei lavoratori»

Certo è – rilevano gli autori della ricerca – che ancor prima che l'impunità venga guadagnata in sede di definizione del giudizio, ha già operato a monte con efficacia forse maggiore, un meccanismo di drastica riduzione dei casi di competenza del magistrato. Così pure è certo che alle spalle delle cento sentenze pronunziate nel periodo preso in considerazione, decine di fascicoli relativi a morti violente avvenute in fabbrica avevano trovato «onorevole sepoltura» attraverso l'istituto dell'*archiviazione*, che è stato definito, perciò, «*epigrafe cimiteriale*»⁸⁴.

⁸³ Su cui cfr. *La Fabbrica del cancro*, cit., p. 59 ss.

⁸⁴ Op. ult. cit., p. 59.

La quasi generale impunità dei processati per gli «omicidi bianchi» – scrive Magistratura democratica – è la risultante, oltre che del numero degli assolti, anche del numero di coloro per i quali il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, senza ulteriori conseguenze, avendo la giustizia rinunciato ad occuparsi delle incriminazioni (circa la metà delle sentenze erano state pronunziate a distanze variabili tra i cinque e i nove anni dalla morte dell'infortunato).

Se a Torino si era avuta la *sensibilità* di analizzare il fenomeno di *depenalizzazione giudiziaria* di cui si è detto, in altre sedi tali ricerche approfondite non vennero operate, ma, come è stato riferito in occasione di un famoso convegno, la situazione – soprattutto nel meridione – era ancora più drammatica⁸⁵.

La corrispondente situazione relativa al *trattamento giudiziario* delle malattie professionali, venne descritta in modo puntuale ed incisivo da uno dei più insigni conoscitori della materia.

«Anche a girare e rigirare in tutti i sensi gli archivi della giustizia italiana dall'Unità in poi, non si apre un minimo spiraglio su un elementare principio giuridico: che la malattia dipendente da colposa esposizione ad agenti nocivi in ambiente di lavoro integra un reato – la lesione colposa o l'omicidio – previsto e punito nei codici penali in vigore dal 1859 in poi. Lo stupore cede il passo allo sgomento, se si pensa che i manuali di medicina del lavoro sfoggiano da sempre un'impareggiabile ricchezza di indicazioni, materiali, spunti, preziosi per il magistrato penale non meno che per il sanitario. Sotto una patina di impassibilità, quasi ogni paragrafo appare percorso da tumultuosi baleni di criminologia industriale. Con involontaria irruenza, vi esplode un mondo ora tragico ora dolente, dove quasi non c'è professione che non paghi il suo tributo ai guasti nella profilassi igienico ambientale.

Simbolo di tanta febbrile drammaticità sono le pagine che rievocano le affezioni respiratorie. Grandeggiano silicosi ed asbestosi per la

⁸⁵ L'occasione in cui furono messe per la prima volta a confronto le rispettive esperienze – con diagnosi sconcertanti – è stato il ricordato Convegno nazionale sulla tutela della sicurezza del lavoro tenutosi a Brescia il 30-31 marzo 1974, su cui si tornerà. In quella sede venne coniata l'espressione «epigrafe cimiteriale» – riportata nel testo – per definire l'utilizzo disinvolto dell'istituto dell'archiviazione in materia di *omicidi bianchi*. I singoli interventi-denunzia sono riportati in «Quale Giustizia» 1974, n. 27-28.

vasta serie delle attività coinvolte. Segue l'asma bronchiale allergica, in agguato contro operai chimici, verniciatori, fornai, mugnai, tipografi, tintori, parrucchieri, falegnami, mobiliari, elettricisti, stampatori, manipolatori animali, materassai, lavoratori di madreperle, spezie, antibiotici, tè, tabacco, olio di semi. C'è poi la tabella in cui a determinati mestieri corrispondono specifici danni respiratori: il polmone del fonditore, il polmone dell'agricoltore, il polmone del lavoratore di caffè o malto, il polmone del salatore di formaggi, il polmone dell'irroratore di vigneti, il polmone dell'allevatore di piccioni. Paradigmatica, per citare un altro capitolo a fosche tinte, risulta la poderosa schiera delle neuropatie da metalli: il tremore mercuriale, ad esempio, che impedisce ai cappellai lo scrivere, l'infilare un ago, l'abbottonarsi la giacca o che per violente scosse fa cadere dal letto i minatori del Monte Amiata; il manganese cronico, che provoca riso spastico, faccia a maschera e una caratteristica deambulazione a saltelli sulla punta dei piedi, il passo del gallo.

È UNA BUFERA D'IMMAGINI CHE NON HA MAI SCOSSO I GIARDINI DELLA GIUSTIZIA PENALE⁸⁶».

Quali le ragioni del profondo «disinteresse» per la valenza penale degli infortuni sul lavoro e di questo secolare silenzio della magistratura sulle malattie professionali?

Una prima causa può essere individuata nella posizione di rigido conservatorismo e conformismo rispetto ai valori dominanti in una società fondata sul *produttivismo estremo*, assunta dalla Magistratura – in modo pressoché compatto – fino a pochi decenni orsono⁸⁷, con conseguenti atteggiamenti di *chiusura* ideologica nei confronti delle istanze antagoniste a quei valori, degli interessi collettivi, e, in genere, del movimento operaio⁸⁸. Frutto della *omogeneità culturale e sociale* e, spesso, della contiguità di alcuni settori della magistratura, al *potere politico-economico*⁸⁹. Altra causa può essere individuata in carenze *culturali*, nella mancanza di quella *specializzazione* necessaria per af-

⁸⁶ Guariniello, *Se il lavoro uccide. Riflessioni di un magistrato*, cit., p. 15 ss.

⁸⁷ Per una puntuale ed approfondita analisi della tematica in argomento si rimanda all'opera di Canosa-Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*, Bologna 1974.

⁸⁸ Cfr. sul punto le osservazioni di Treu, *Azione sindacale e nuova politica del diritto*, cit., p. 37 ss.

⁸⁹ Sull'argomento, oltre all'opera citata sub nota 251, cfr. Canosa, *Storia di un pretore*, Torino 1978.

frontare con autorevolezza casi che implicano conoscenze medico-legali, meccaniche, tecnico-organizzative; disfunzioni *strutturali*, della stessa *macchina* processuale, e, in parte coessenziali alla stessa *figura* del Pubblico Ministero, titolare dell'esercizio dell'azione penale. Tale *figura*, sorta storicamente e mantenuta da sempre a rappresentare l'interesse pubblico contro reati «*di tipo tradizionale,... individualistico*» – la *triade*, omicidio-furto-rapina, è «*insufficiente, inefficiente*» contro «*violazioni di tutt'altro tipo... non più di un individuo nei confronti di un altro individuo... bensì violazioni, spesso collettive, di complessi interessi collettivi*»⁹⁰.

La «svolta» del 1974

La stagione dello Statuto dei lavoratori e l'intensificarsi di gravi incidenti sul lavoro determinava però un sussulto di coscienza e d'impegno nella Magistratura, o, meglio, in alcuni settori di essa. L'*organismo giudiziario*, nel frattempo, aveva perso quelle caratteristiche di unità interna, di omogeneità culturale ed ideologica che aveva sempre dato l'impressione di avere. Al suo interno erano cominciati a manifestarsi i primi germi del cambiamento, di apertura alla società civile e alle istanze che dalla stessa emergevano pur non essendo canalizzate negli istituti giuridici tradizionali. Era nato e si era sviluppato il movimento – che poi rappresenterà una *corrente* della Magistratura associata – denominato «*Magistratura Democratica*»⁹¹, che raccoglieva nella sua fila molti giovani magistrati fortemente influenzati dal clima intellettuale del '68. Alcuni di essi vennero, con una certa ironia, qualificati «pretori d'assalto». In realtà si trattava di magistrati, titolari di uno dei più *bassi* ruoli nell'ordine giudiziario (ma non nella società), che, invece di limitarsi a *colpire*, come era avvenuto sino ad allora «*mendicanti e ladruncoli, debitori pi-*

⁹⁰ Cappelletti, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in Atti Conv. «Le azioni a tutela di interessi collettivi», cit., p. 194.

⁹¹ Sulla nascita di «Magistratura Democratica» cfr. Canosa-Federico, *La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*, cit., p. 270 ss.; sulla storia del movimento stesso cfr. Ramat, *Storia di un magistrato. Materiali per una storia di «Magistratura Democratica»*, Roma 1986.

gnorati e venditori ambulanti»⁹², iniziarono ad esplorare le tradizionali *sacche d'impunità*, rappresentate dai grandi interessi economici, politici ed amministrativi.

Da quest'insieme di fattori hanno preso a maturare i germi di un rinsanguato stile giudiziario⁹³.

Questo almeno è successo nelle preture a contatto con le realtà industriali più evolute e ribollenti, e se non altro a partire dal 1974, l'anno, a suo modo memorabile, in cui parecchi magistrati raccolti in seminario dal Collegio Superiore della Magistratura – il primo degli incontri di studi organizzati, sul tema, dal Consiglio – ebbero agio di discutere e apprezzare le potenzialità, i segreti, le modalità tecniche, di un loro intervento in materia, accogliendo unanimamente proposizioni assai avanzate in ordine all'impegno dei magistrati in questo settore.

Ma il 1974 è soprattutto l'anno del ricordato «Convegno di Brescia» del 30 e 31 marzo sul tema della salute nei luoghi di lavoro, promosso dalla sezione bresciana di «Magistratura Democratica», con la collaborazione della federazione sindacale provinciale CGIL-CISL-UIL. Convegno a cui, per la prima volta, si assistette alla partecipazione congiunta di giuristi, magistrati o altri operatori del diritto, e si ebbero, altresì, numerosi interventi di studenti, operai, tecnici, funzionari degli enti previdenziali, uomini politici e sindacalisti.

In sostanza, il Convegno di Brescia indicò la possibilità e la doverosità del passaggio da un atteggiamento di lassismo e di permissività ad una seria repressione dei reati, in particolare per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali⁹⁴.

Pur con i limiti di cui si dirà fu una svolta: iniziarono a venir meno le allettanti obblazioni atte a soffocare sul nascere i processi per inosservanza alle norme di prevenzione degli infortuni;

⁹² Cfr. Canosa, *Storia di un pretore*, cit., p. 70.

⁹³ Per questi profili «evolutivi» cfr. Guariniello, *Se il lavoro uccide*, cit., p. 14.

⁹⁴ Come ricordato, la maggior parte degli interventi al Convegno di Brescia sono stati riportati nella rivista «Quale Giustizia» 1974, n. 27-28; per una sintesi dello svolgimento dei lavori e dei dati più significativi cfr. *Cronaca del Convegno di Brescia*, in «Quale Giustizia», cit., p. 350 s.; Cottinelli, *Prevenzione e sicurezza a 10 anni dal Convegno di Brescia del 1974*, in «Riv. Giur. Lav.» 4, 1985, p. 88 s.

nonché le precipitose archiviazioni e gli incontrollati proscioglimenti che a lungo erano riusciti ad imprimere la parola «fine» su tante inchieste infortuni. E, sopra ogni altra cosa, si tentò di non concedere più alcuna tregua alle consolidate abitudini che in passato avevano bloccato o atrofizzato l'invio all'autorità giudiziaria delle doverose denunce relative a infortuni o contravvenzioni antinfortunistiche.

Anche in materia di malattie professionali toccò alla nuova generazione di pretori aprire gli occhi. «No – si disse nel 1974 con l'esterrefatto fervore di magistrati che indovinano all'orizzonte un territorio inspiegabilmente sfuggito al giogo della legge – il giudice penale deve *'allargare la visuale del fenomeno alle malattie professionali'*. Di lì, senza modelli teorici e giurisprudenziali da emulare, ma con precise norme giuridiche da applicare, partirono esperienze non di rado gracili e maldestre, ma piene di spirito innovatore»⁹⁵.

Gli ulteriori sviluppi

La «rivoluzione legalitaria» concepita, come detto nei primi anni '70 è proseguita, ma non è stata portata a compimento, vi sono state molte lentezze e alcuni arretramenti e questioni rimaste aperte⁹⁶.

A questo riguardo bisogna fare una importante precisazione: chi identificasse i magistrati più impegnati, a cui sopra si è fatto riferimento, con la *Magistratura*, nel suo complesso, commetterebbe un grave errore.

Tale «*distinguo*» è necessario non solo con riferimento alle diverse sedi giudiziarie – dove i settori più avanzati sono state le Preture di Milano, Brescia, Torino, e non moltissime altre – ma anche, e soprattutto, con riferimento alle funzioni ricoperte dai magistrati in relazione ai vari gradi di giudizio – che implicano, in genere, diversi stati di anzianità –.

Significativo potrebbe essere, a questo riguardo, verificare quale sorte sia toccata alle sentenze pretorili di condanna

⁹⁵ Guariniello, op. ult. cit., p. 16.

⁹⁶ Sono le conclusioni a cui è pervenuto Cottinelli, op. ult. cit., p. 98.

emesse a carico di imprenditori per il delitto di lesioni personali colpose da infortunio sul lavoro e da malattie professionali, nel periodo sopra esaminato.

Ebbene, da una ricerca in tal senso effettuata⁹⁷, è emerso quanto segue: spesso le condanne pretorili – soprattutto in materia di malattie professionali – sono state riformate dal giudice di appello, ovvero, se confermate dal giudice di appello, non hanno retto in cassazione.

«Il fenomeno è tale che, a volte, in appello o in cassazione, il processo all'imprenditore sembra, paradossalmente, trasformarsi in un processo al pretore»⁹⁸.

È innegabile che il fenomeno denunci una carenza di cultura giuridica sulla sicurezza del lavoro, tra i magistrati delle impugnazioni, e ciò specialmente a livello di appello⁹⁹.

Nonostante i ritardi ed i limiti sopra cennati, peraltro, la situazione era incomparabilmente migliorata rispetto al passato: l'«ideologia della fatalità» non aleggiava più nelle aule di giustizia. In effetti, si può affermare che *«mai come negli anni '80 la magistratura ha finalmente messo mano alle leggi penali che proteggono l'integrità fisica dei lavoratori»¹⁰⁰.*

Non si è trattato di un fenomeno solo italiano. Nel dicembre 1983 – novità assoluta per gli Stati Uniti – l'imprenditore edile Mike Henderson era stato condannato al carcere dalla corte municipale di San Diego per aver violato le norme di sicurezza con conseguente morte di un caposquadra.

Non sorprende, allora, che, intorno alla metà degli anni '80, sia cominciato a soffiare il vento della *dérégulation*.

Non a caso, in un rapporto presentato alle Camere il 7 settembre 1984, la Presidenza del Consiglio indicava proprio nella sicurezza del lavoro un settore destinato alla delegificazione.

⁹⁷ Cfr. Guariniello, *Malattie da lavoro e giustizia penale: processo agli imprenditori o processo ai pretori?*, in «Riv. Giur. Lav.» 4, 1985, p. 435 ss.

⁹⁸ Guariniello, op. ult. cit., 435.

⁹⁹ Cfr. Guariniello, op. ult. cit., il quale, peraltro, evidenzia come alcune volte, i primi processi penali condotti dai pretori in tema di malattie da lavoro fossero minati da cospicue insufficienze nella soluzione di cruciali problemi interpretativi e probatori.

¹⁰⁰ Guariniello, *Se il lavoro uccide*, cit., p. 19.

Ma altre nubi minacciose si addensavano, nello stesso periodo sulle iniziative giudiziarie per la sicurezza del lavoro.

La maggiore insidia provenne dalla legge 31 luglio 1984 n. 400. Una legge di per sé apprezzabile perché finalizzata a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali e concentrarne gli sforzi nei confronti della grande criminalità. Una legge che si preoccupava, perciò, di estendere l'ambito di applicazione del più agile e semplice procedimento pretorile e a questo scopo affidava ai pretori reati prima giudicati dai tribunali: ad esempio, ricettazioni e furti aggravati. Il fatto è che, al considerevole aumento del lavoro assegnato alle preture, non si affiancò la minima iniziativa per irrobustirne le deboli strutture. Con il rischio concreto che, sotto il peso di una competenza tanto allargata, il settore della prevenzione e della sicurezza del lavoro – richiedendo un impegno maggiore rispetto ad altri – finisse per essere il più trascurato e negletto da parte dei pretori.

Ciò che si temeva – o sperava – non è avvenuto. Grazie alla sensibilità di tanti giovani magistrati che, nell'organizzazione del lavoro, hanno saputo individuare le priorità indicate dal dettato costituzionale, e all'esperienza e alla professionalità di magistrati più anziani, che hanno portato avanti il lavoro iniziato ormai da anni, non è stata «abbassata la guardia» sul fronte della sicurezza del lavoro. La struttura pretorile snella e con le sue celeri procedure è riuscita a *reggere* all'impatto con le nuove competenze.

Ma la figura del Pretore, tanto efficace quanto *anomala*, in quanto racchiudente in sé le vesti dell'accusatore – nella fase istruttoria – e del giudice – nella fase dibattimentale –, così come era stata disciplinata e concepita sino ad allora, non era destinata a sopravvivere a lungo. E, invero, la sua *fine* è stata decreta in uno con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale: il 24 ottobre 1989.

La situazione attuale

Due tra le numerose novità introdotte dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 ed entrato in vigore – come detto – il 24 ottobre 1989,

hanno inciso pesantemente – in modo negativo – sull'attività giudiziaria di prevenzione e repressione nella materia di esame:

a) la scelta del legislatore di aumentare in modo considerevole la competenza per materia del pretore.

Attraverso queste nuove sfere di competenza, la cognizione del pretore è ora talmente vasta da assorbire oltre l'80% dell'attuale carico giudiziario. Il che fa assumere al procedimento di pretura un ruolo centrale nell'amministrazione della giustizia penale, in cui, le «tradizionali» competenze specialistiche in tema di tutela dell'ambiente, del territorio, della sicurezza del lavoro, dell'igiene degli alimenti sono ora costrette a convivere con le nuove competenze sulle forme «fisiologiche» e ordinarie di delinquenza individuale.

A questo ampliamento di competenze, peraltro, non si è accompagnato un corrispondente ampliamento degli organici dei magistrati.

b) La scelta di prevedere, per il processo pretorile, in luogo dell'unico organo costituito dal pretore, ben tre distinti organi giudiziari: il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale (con funzioni di pubblico ministero); il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale; il pretore del dibattimento in sede mandamentale.

Per effetto di ciò tutte le notizie di reato (di competenza pretorile) relative ad un determinato circondario – che un tempo venivano *smaltite* direttamente dai singoli pretori, con procedure molto semplificate – confluiscono tutte presso l'Ufficio della Procura circondariale, con sede nel capoluogo del circondario medesimo. Ufficio organizzato gerarchicamente, e la cui attività è spesso appesantita da adempimenti inutili, vincolata a termini perentori.

Va aggiunto che, a far fronte all'ingente mole di reati denunciati alla Procura circondariale, sono addetti pochi magistrati «togati» (gli organi di questi uffici giudiziari sono, in tutta Italia, ridotti al minimo) con l'ausilio di alcuni vice procuratori onorari, in genere giovani procuratori legali che, per un triennio, a tempo perso, si dedicano all'attività giudiziaria (con competenze limitate).

Le conseguenze di tutto ciò sono evidenti: i predetti uffici sono sottoposti ad un carico di lavoro soverchiante la loro *capacità*: tale situazione *inflattiva* ha eccettuato enormemente il fe-

nomeno della selezione, che in questo senso può considerarsi come una *risposta immunitaria* del sistema orientata in chiave di *depenalizzazione prasseologica*.

Così – nella materia che ci interessa –, ad esempio, potrebbero contarsi a migliaia i procedimenti relativi a lesioni subite da lavoratori che vengono archiviati senza neanche sentire la parte lesa in merito alle circostanze dell'infortunio. Alcuni uffici di procura hanno addirittura dato disposizione alla polizia giudiziaria di trasmettere i certificati medici relativi a lesioni solo se le relative prognosi di guarigione superano un certo numero di giorni.

Questa *deflazione spontanea*, peraltro, non risolve il problema del sovraccarico giudiziario e della «*congestione*» processuale.

I pretori penali, infatti, assillati dalla pleora dei piccoli reati contro il patrimonio e degli assegni a vuoto, dall'opprimente carico dei furti aggravati; dai numerosi processi con imputati detenuti (sempre più spesso espressione della piccola criminalità ripetitiva dei tossicodipendenti) alla cui trattazione va data la precedenza, non sono materialmente in grado di fissare le udienze dibattimentali se non a distanza di numerosi anni dal fatto. Il che significa, in pratica, l'impunità di gran parte dei reati in questione – in particolare le contravvenzioni – che, spesso, già prima del dibattimento in Pretura, risultano estinte per prescrizione.

A ciò si aggiunge che – a causa del sovraccarico di lavoro che affligge le *procure pretorili* – le funzioni di pubblico ministero in giudizio vengono generalmente delegate a vice procuratore onorari, in genere poco motivati – e, spesso, poco *specializzati* – o addirittura ad un maresciallo dei Carabinieri.

Così nell'udienza dibattimentale – che, secondo i dettami del nuovo codice di rito è il *luogo ove, nella dialettica delle parti, si forma la prova* – si presenta uno scenario desolante: rimangono di fronte l'imputato, che può essere assistito da un patrocinatore zelantissimo ed esperto nelle sottigliezze giuridiche dell'esegesi e della casistica (se l'imputato è un industriale o il preposto di un'officina si capisce bene che non gli mancano né i mezzi né l'interesse a provvedere ad un'efficace difesa) e un rappresentante del pubblico ministero spesso improvvisato in udienza – giacché non ha avuto alcuna parte alla preparazione del pro-

cesso – e che in alcuni casi è improvvisato anche come organo di giustizia; e, inoltre, nella maggior parte dei casi dotato di scarsa esperienza e mancante di quelle conoscenze specialistiche necessarie alla cognizione e alla repressione dei reati in questione.

È ineluttabile che, in tale squilibrio di forze, l'interesse al perseguimento dei reati in materia di sicurezza del lavoro, finisca spesso per soccombere.

In questa ottica è comprensibile, allora, l'atteggiamento di molte Procure, orientato, ove possibile, ad evitare il dibattimento, ricorrendo, per i reati contravvenzionali, a decreti penali di condanna a pene minime (per evitare l'opposizione dell'imputato), o accedendo – spesso indiscriminatamente – alle richieste di applicazione di pena avanzate dall'imputato – il cd. «patteggiamento» (art. 444 e ss. c.p.p.) – o di *giudizio abbreviato* (giudizio che si svolge, in camera di consiglio, sulla base degli atti d'indagine del pubblico ministero, e garantisce la riduzione della pena di un terzo) o di *oblazione*, anche nei casi più gravi.

Tutti istituti, quelli sopra indicati, che escludono la celebrazione della *pubblica udienza*: il che, sottraendo al *controllo sociale* l'amministrazione della giustizia, anche nei casi più rilevanti, può costituire un ulteriore fattore di indebolimento della tutela in materia – favorendo tendenze alla *bagatellizzazione* dei fatti esaminati.

Alla luce di quanto sopra esposto deve concludersi che è estremamente difficile oggi per un magistrato, «*operato di mille incombenze burocratiche ed ossessionato dai tabù dei termini che scadono e delle statistiche*»¹⁰¹, occuparsi proficuamente di applicare la normativa in tema di sicurezza del lavoro.

Ne consegue un drammatico pericolo: che le leggi vigenti a tutela della salute nei luoghi di lavoro tornino a svolgere l'antico, dimesso ruolo di *norme scritte soltanto sulla carta*.

Prima degli anni '70 si è pagato il prezzo di un *deficit culturale*. Oggi si rischia di pagare quello della *congestione del meccanismo processuale*. Il risultato è identico: una imponente *depena-*

¹⁰¹ Cfr. Amendola, *La tutela penale dell'inquinamento idrico. Manuale operativo*, Milano 1996, premessa p. xiv.

lizzazione prasseologica – più o meno strisciante – del diritto penale del lavoro. Ergo: l'impunità per molti autori di gravi reati contro la vita e contro la salute dei lavoratori.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AA.VV., *Criminologia e politica sociale* (a cura di G. Canepa e M.I. Marugo), Padova 1987.
- AA.VV., *Diritto alla salute e coscienza sanitaria* (a cura di A. Martin e R. Naccarato), Padova 1989.
- AA.VV., *Diritto penale in trasformazione* (a cura di Marinucci e Dolcini), Milano 1985.
- AA.VV., *Prevenzione e repressione nella sicurezza ed igiene del lavoro*, Quaderni del C.S.M., Roma 1988.
- AA.VV., *Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, Padova 1989.
- G.V. Ambrosetti-Pisapia, *Numero oscuro della devianza e questione criminale*, 1980.
- Anania, *Giurisprudenza in tema d'infortuni: realtà e follia*, «Quale Giustizia» 27-28, 1974.
- Bandini, Gatti, Marugo, Verde, *Criminologia*, Milano 1991.
- Baratta, *Forma giuridica e contenuto sociale: considerazioni in tema di labelling approach*, in «Dei delitti e delle pene», Milano 1994.
- Benedetto, Masselli, Spagnoli, Terracini, *La fabbrica del cancro*, Torino 1976.
- Biagi, *L'Enpi e l'Ispettorato del lavoro: quale controllo?*, «Quale Giustizia» 27-28, 1974.
- F. Canosa, *La Magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*, Bologna 1974.
- D. Chapman, *Lo stereotipo del criminale*, Torino 1968.
- Cottinelli, *Prevenzione e sicurezza a 10 anni dal Convegno di Brescia del 1974*, «Riv.Giur.Lav.» 4, 1985, 88.
- R. Guariniello, *Se il lavoro uccide*, Torino 1985.
- R. Guariniello, *Malattie da lavoro e giustizia penale: processo agli imprenditori o processo ai pretori?*, «Riv.Giur.Lav.» 4, 1985, p. 435.
- R. Guariniello, *Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione*, Milano 1994.
- G. Kaiser, *Criminologia*, Milano 1985.
- Milanaccio, Ricolfi, *Lotte operaie e ambiente di lavoro*, Torino 1976.
- Mostarda, *L'Enpi: un imputato*, «Quale Giustizia» 27-28, 1974.
- C.E. Paliero, *'Minima non curat Praetor'*, Padova 1985.
- C.E. Paliero, *Il principio di effettività del diritto penale*, «Riv.it.dir.proc.pen.» 1990, p. 431.
- Paradiso, *La criminalità degli affari. Un approccio criminologico*, Padova 1983.
- G.L. Ponti, *Compendio di criminologia*, Milano 1980.
- Pulitanò, *Quale riforma del diritto penale del lavoro?*, «Riv.it.dir.proc.pen.» 1994, p. 205.
- Ricchi, *La morte operaia*, Firenze 1974.
- C. Smuraglia, *Diritto penale del lavoro*, Padova 1980.

E.H. Sutherland, *Il crimine dei colletti bianchi*, Milano 1987.
Vaudano, *La salute dei lavoratori in Piemonte, una situazione che preoccupa*, in
«Riv.Giur.Lav.» 4, 1983, 127 e ss.
H. Zipf, *Politica criminale*, Milano 1989.